



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Cliente al solo fine di evitare ulteriori danni, con espressa riserva di chiedere il risarcimento di quelli subiti e subendi”.

Le controdeduzioni sono pervenute alla Segreteria Tecnica solo in data 28.9.2010, a causa di disguidi interni alla convenuta che hanno ritardato la presa d'atto del ricorso, inviato dal legale del ricorrente all'Ufficio Ricerche Giudiziarie.

In questa sede la resistente ha affermato che, avendo constatato il saldo debitore della carta di credito, in data 9.7.2009 ha inviato al ricorrente una *“lettera di costituzione in mora carte di credito con la quale si comunicava la revoca con effetto immediato delle agevolazioni creditizie concesse, invitandolo a versare, entro 15 giorni l'importo di euro 314,00 relativo al saldo debitore della carta di credito. In difetto di quanto richiesto la Banca si riservava il diritto di procedere al recupero giudiziale del sopracitato importo oltre ad effettuare le segnalazioni di rito agli organi competenti”.*

La banca ha anche riferito che il nominativo del ricorrente è stato segnalato:

- il 18.8.2009 presso la CAI segmento Carter con scadenza 17/08/2011;
- presso la Centrale Rischi in stato di sofferenza nel mese di ottobre 2009, con data regolarizzazione giugno 2010, precisando altresì che lo storico della sofferenza rimarrà per i tempi previsti dalla normativa.

Quanto alla corrispondenza intercorsa nella fase di reclamo, la banca ha precisato di non aver riscontrato subito la nota del 24.3.2010 in quanto la stessa era *“priva del mandato rilasciato dal cliente”*; una volta ricevuta una nuova richiesta *“debitamente firmata”*, la banca ha inviato il 29.6.2010 l'estratto conto della carta *“dal quale scaturiva il debito di euro 314,00”*.

La resistente prosegue spiegando che *“l'estratto conto carta in ragione del quale il cliente asserisce l'inesistenza del suo debito (sull'estratto è indicata la dicitura: “rimborsato questo mese: Euro 307,04” e “da rimborsare: Euro 0,00”) deve essere interpretato nella corretta logica bancaria: i pagamenti delle carte di credito non correntista venivano effettuati con rid bancario avente modalità salvo buon fine, questo comportava che alla scadenza, in ragione della clausola “salvo buon fine” (in breve SbF), ogni estratto conto maturato risultasse regolarmente pagato e quindi estinto nel debito. Il successivo impagato, come di fatto è avvenuto per il caso specie, avrebbe consentito di riattivare alla banca la partita debitoria e quindi rendere nuovamente esigibile l'importo non onorato dal rid insoluto, inviato alla banca domiciliataria terza, scelta dal cliente”.*

La convenuta conclude le proprie controdeduzioni chiedendo all'Arbitro che il ricorso venga respinto *“perché infondato”*.

A riprova di quanto sopra esposto, la banca allega i seguenti documenti:

- lettera di costituzione in mora e relativa ricevuta di ritorno della raccomandata AR inviata al ricorrente;
- lettera di reclamo inviata dal legale del ricorrente in data 24.3.2010, che la convenuta definisce *“richiesta di chiarimenti”*;
- lettera della convenuta nella quale *“si sottolineava la mancanza di sottoscrizione”* del cliente in calce alla richiesta di chiarimenti del suo legale;
- un documento che la convenuta definisce essere l'*“estratto conto”* della carta di credito inviato al cliente in data 29.6.2010.

DIRITTO

Il Collegio ha ritenuto che, per l'esame della controversia, i punti più rilevanti siano i seguenti:

1. la coincidenza tra reclamo e ricorso e la competenza per valore dell'ABF;



2. ripetizione dell'indebitito e onere della prova;
3. la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e la richiesta di risarcimento danni.

In merito al primo aspetto risulta preliminare l'esigenza di chiarire che il Collegio - come emerge dalla precedente narrazione dei fatti - individua il reclamo nella citata lettera del 24.3.2010, sebbene la convenuta qualifichi quest'ultima come "richiesta di chiarimenti". Le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", emanate dalla Banca d'Italia nel giugno 2009, alla Sez. I – par. 3 chiariscono, infatti, che si definisce reclamo "ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione".

Avviando la valutazione delle doglianze del ricorrente, si rileva innanzitutto che la richiesta di "risarcimento dei danni" formulata in sede di ricorso, risulta generica, di valore indeterminato e non supportata da alcuna evidenza documentale; essa, inoltre, supera quanto richiesto in sede di reclamo, ove – come detto – il cliente si riservava "di agire nelle competenti sedi giudiziarie per il risarcimento dei danni subiti e subendi". La richiesta, così come formulata in sede di ricorso, dunque, oltre a porre il problema della mancata coincidenza tra reclamo e ricorso, non consente di comprendere neppure la motivazione sottostante alla stessa.

Il Collegio è consapevole del fatto che, ove la banca incorra nella c.d. responsabilità da inesatte informazioni, determina un danno che si ritiene sussistere in *re ipsa* e che legittima il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno stesso; al contempo, il riconoscimento del danno in tal caso è strettamente connesso alla dimostrazione dell'erronea segnalazione da parte dell'intermediario.

Tuttavia, nel caso di specie - come si avrà modo di evidenziare meglio poco oltre - non si hanno indicazioni sufficienti a sostenere una simile responsabilità della convenuta e, aspetto ancor più rilevante, la domanda del ricorrente non è formulata evidenziando un nesso di causalità tra la segnalazione alla Centrale Rischi ed i danni di cui si richiede il rimborso.

Quest'ultima considerazione porta contestualmente a far sorgere un dubbio in merito alla competenza dell'Arbitro, rafforzata dal fatto che in sede di ricorso il ricorrente non limita espressamente il valore del *petitum* entro la soglia di Euro 100.000,00; le già citate Disposizioni della Banca d'Italia prevedono, infatti, in materia di ambito di applicazione oggettivo (Sez. I, par.4) che "Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro. Sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario".

A ciò si aggiunga che il ricorrente, in sede di ricorso, chiede anche la restituzione della somma di Euro 314,00, richiesta che amplifica, da un lato, la problematica di competenza per valore e, dall'altro, ma forse ancor prima, la questione relativa alla coincidenza tra reclamo e ricorso, costituendo anch'essa una richiesta aggiuntiva rispetto a quella espressa in sede di reclamo.

Con riferimento alla prima considerazione, la domanda contestuale di una somma definita (pari ad Euro 314,00) e di una di valore indeterminato (per "risarcimento danni") induce il Collegio a ritenere irricevibile il ricorso per eccedenza del limite di valore della controversia. Questo Arbitro ha già avuto modo di esprimersi sul punto, condividendo la giurisprudenza consolidata secondo cui allorquando, senza alcuna riserva di contenimento



del giudice adito, siano proposte due domande entrambe soggette alla norma dell'art. 14 c.p.c., si determina il superamento di tale competenza per effetto del cumulo.

In merito alla seconda considerazione, ovvero alla mancata coincidenza tra reclamo e ricorso, va rilevato che la convenuta non solleva eccezioni e accetta il contraddittorio. Tuttavia il Collegio non può mancare di rilevare che le già richiamate *Disposizioni* della Banca d'Italia, alla sez. VI – par. 2, prevedono che sia possibile adire l'ABF nel caso in cui *“il ricorso [abbia] ad oggetto la stessa contestazione del reclamo”*. Sebbene questo Arbitro si sia già espresso nel senso di delibare caso per caso la liceità dell'integrazione del ricorso rispetto alle doglianze in reclamo, al contempo ha anche già avuto modo di chiarire che l'oggetto del ricorso non possa estendersi oltre i confini delineati in sede di reclamo, ove il motivo di ulteriore doglianza sia già avanzabile in sede di reclamo, con la sola eccezione di estensioni relative allo stesso evento dedotto in ricorso, ma appreso solo successivamente dal ricorrente.

In effetti, nel caso di specie, la documentazione fornita dalle parti non consente una piena valutazione di tale aspetto. L'integrazione delle richieste in sede di ricorso potrebbe trovare spiegazione in un sopravvenuto pagamento, in data antecedente alla presentazione del ricorso, del saldo a debito lamentato dalla convenuta, ma ritenuto non dovuto dal ricorrente, proprio in considerazione dell'assunto implicito nel suo reclamo (ovvero *“l'inesistenza dello sconfinamento”*); tale ricostruzione sembra resa plausibile da quanto affermato dalla convenuta in sede di controdeduzioni in merito alla *“regolarizzazione”* della segnalazione alla Centrale dei Rischi a giugno 2010.

Proprio le considerazioni sin qui formulate, portano alla disamina dell'aspetto centrale in questo ricorso, ovvero la mancanza di documentazione sufficiente a dimostrare le cause delle doglianze espresse dalle parti. Di conseguenza, il Collegio non è stato messo nelle condizioni di dissipare anche gli ulteriori dubbi che sorgono nel caso di specie e che vengono di seguito posti in evidenza.

Particolare attenzione è stata rivolta dal Collegio alla questione che è alla base del ricorso, ovvero al fatto che il ricorrente, al contrario della convenuta, sembra persuaso dell'inesistenza di un debito; è, infatti, questo il presupposto in base al quale egli, da un lato, inoltra tanto il reclamo quanto il ricorso e, dall'altro, lamenta la ripetizione dell'indebito, affermando di aver provveduto (presumibilmente tra marzo e giugno 2010) alla corresponsione della somma corrispondente al credito reclamato dalla convenuta ed oggetto della segnalazione alla Centrale Rischi.

A tale proposito il Collegio prende atto di un duplice aspetto:

- da un lato, il cliente in sede di ricorso non fa alcun riferimento alla lettera di costituzione in mora, sebbene gli risulti pervenuta nel mese di luglio 2009, come riscontrabile dalla ricevuta di ritorno della relativa raccomandata, acclusa alle controdeduzioni della convenuta;
- dall'altro il ricorrente non ha fornito alcuna prova né in merito all'estinzione del debito derivante dal rapporto di finanziamento, né in relazione al pagamento che dichiara di aver effettuato successivamente.

Più in particolare, a supporto delle affermazioni di inesistenza del debito originario e del *“conseguente”* indebito oggettivo, il ricorrente fornisce solamente l'estratto conto relativo a maggio 2005, da cui - come emerso dalla precedente descrizione dei fatti - risulta una somma *“da rimborsare”* pari ad euro zero. Pertanto, non vengono forniti né estratti conto successivi o altra documentazione relativa al rapporto con la convenuta nell'arco temporale giugno 2005 – luglio 2009 (data di costituzione in mora), né alcuna evidenza contabile proveniente dalla banca domiciliataria delegata al RID, né alcuna documentazione relativa al presunto *“ulteriore”* pagamento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Giova dunque richiamare, oltre ai principi dettati dagli artt. 1175 e 1176 c.c., quanto più volte affermato dalla Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Civ. Sez. Lav. 17/7/2008 n. 19762) a chiarimento della fattispecie in esame: *“nell'indebito oggettivo (previsto dall'art. 2033 c.c., secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”) costituisce elemento della fattispecie costitutiva del diritto alla ripetizione non solo l'avvenuta esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi, cioè l'inesistenza del vincolo giuridico capace di giustificarlo o il successivo venir meno della causa debendi”*. Pertanto *“grava su chi invoca la ripetizione dell'indebito l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi.”*

Prova che, nel ricorso in esame, è del tutto mancata.

Al contempo, il Collegio constata che anche da parte della convenuta è stata fornita una documentazione non incontrovertibile.

Si rileva, infatti, che la resistente, a dimostrazione dell'esistenza del debito allega alle controdeduzioni solamente un documento che viene definito *“estratto conto”*.

Considerando il contenuto del documento contabile fornito dalla banca, emerge che in esso sono evidenziati tre RID tornati insoluti (per Euro 150,00 il 18.4.2005, Euro 300,00 il 18.5.2005 ed Euro 307,04 il 17.6.2005), con riferimento ai quali la convenuta non fornisce alcuna ulteriore evidenza. Quindi la comunicazione di messa in mora è rimasta senza riscontro salva la tardiva regolarizzazione.

Da ciò discende che se la documentazione fornita dalla resistente è lacunosa, tuttavia la parte ricorrente non ha affatto dimostrato di aver assolto per tempo la propria obbligazione il cui inadempimento gli era stato formalmente contestato.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO